



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ordinanza n. 32 del 31-5-18

Oggetto: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente inerente la prevenzione incendi nel periodo estivo. Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo inerente l'anno 2018

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Accertato, che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati dei fondi agricoli, comportano il proliferare di erbe, di rovi e di sterpaglie che, per le alte temperature estive, sono causa predominante di combustione e di incendi;

Considerato che, come verificatosi negli anni scorsi parte del territorio Comunale è soggetto ad incendi, che spesso si sviluppano nelle immediate vicinanze dell'abitato di questo Comune;

Visti gli art. 60 e 61 del Regolamento di igiene e sanità;

Visto l'art. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142;

Visti gli art. 49 e 650 del C.P.;

Visto l'ad. 54 del T.U. degli EE.LL., D.lgs 267/2000 con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti, per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Viste le disposizioni statali vigenti in materia;

Visto l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

1. A tutti i proprietari, agli inquilini ed a coloro che per qualsiasi titolo abbiano l'uso di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto combustibile;
2. Ad ogni cittadino, anche turista o gitante di attenersi alle prescrizioni su esposte ed a collaborare nelle attività di segnalazione e di intervento;
3. Di stabilire che le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1. non dovranno comportare l'alterazione del suolo consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste taglia fuoco;
4. Che alle attività di cui alla presente ordinanza dovranno provvedere nel periodo tra 01/06/2018 e 15/07/2018 avendo cura di mantenere le condizioni del precedente punto 1. fino al 30 settembre 2018;
5. Applicare il Decreto-L. n. 205 del 3/12/2010.

